

Rep. N _____

**CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE CON
L'ASSOCIAZIONE _____ PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO E
ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI, DISABILI E PERSONE IN SITUAZIONI DI
DISAGIO, RESIDENTI NEL COMUNE DI CALCIO**

L'anno _____ addì _____ del mese di
_____ in _____ presso _____

TRA

Il Comune di Calci partita IVA/codice fiscale 00231650508 rappresentato da
_____ giusto decreto n. _____ del

E

L'Associazione denominata _____ partita IVA/codice
fiscale _____ con sede legale in _____
via _____ iscritta nel Registro regionale del
volontariato in data _____ con numero
rappresentata dal sig. _____ nato a _____ il
_____ in quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse
dell'Associazione stessa

PREMESSO che

- il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

- con avviso DEL _____ pubblicato sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente è stata indetta procedura comparativa per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;

- con atto del Responsabile del Servizio n. _____ del _____ è stata selezionata l'Associazione non lucrativa, denominata _____, iscritta al N. _____ del Registro Unico Nazionale Terzo Settore;

Tanto richiamato e premesso, il Comune di Calci e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune di Calci si avvale dell'attività dell'Associazione denominata _____ iscritta nell'apposito registro e, quindi, affida alla stessa la gestione, in favore di anziani, disabili e persone in situazioni di disagio socio economico, delle seguenti attività:

- A) accompagnamento per visite mediche;
- B) spesa a domicilio per persone sole con difficoltà a muoversi - su prenotazione;
- C) accompagnamento all'ufficio Postale, piccole commissioni nel territorio comunale (farmacia, cimitero) - su prenotazione;
- D) accompagnamento al mercato il mercoledì mattina - servizio definito con un orario per l'andata ed un orario per il ritorno, previa chiamata;
- E) accompagnamento ad attività ricreative per anziani organizzate dalle associazioni del territorio - servizio definito con un orario per l'andata ed un orario per il ritorno, previa chiamata.

ART. 2 FINALITÀ

Il Comune di Calci si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

ART. 3 IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna:

- 1) a realizzare gli interventi oggetto della presente Convenzione, svolgendo funzioni di coordinamento rispetto ai propri volontari coinvolti nella realizzazione e l'attuazione dell'oggetto della presente Convenzione;
- 2) a rendere con continuità le attività programmate, per l'intero periodo concordato, anche nel caso comporsi un superamento della cifra massimo di rimborso prevista in convenzione;
- 3) a dare immediata comunicazione al Settore amministrativo e servizi al cittadino delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;

4) a mettere a disposizione per la prestazione delle attività convenzionate un numero adeguato di volontari, garantendone al contempo il possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività specifiche;

L'Amministrazione Comunale rimane esonerata da qualsiasi responsabilità connessa ai trasporti medesimi, derivante da dolo o colpa del conducente. Valgono, inoltre, tutte le norme previste dal "Codice della Strada" sulla responsabilità dell'autista.

ART. 4 IMPEGNO DEL COMUNE DI CALCI

Il Comune di Calci si impegna a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

ART. 5 RIMBORSI

Il D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del terzo settore" prevede espressamente che:

- l'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo (art. 17, comma 3);
- le convenzioni possono consentire esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (art. 56, commi 2 e 4);

Pertanto sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Comune, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

carburante e affini, manutenzione automezzi esclusivamente impiegati per detto servizio (quota parte), oneri relativi alla copertura assicurativa per i volontari (quota parte), spese telefoniche (quota parte), spese vestiario/lavanderia volontari impiegati (quota parte) etc..

Si sottolinea che i rimborsi devono essere relativi alle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività oggetto della convenzione in argomento.

Tutte le spese di cui ai punti saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

Il valore della presente convenzione per i servizi di cui all'art. 1 calcolato per un anno è stimato in un massimo di € 5.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).

Le prestazioni oggetto del rimborso di cui al presente articolo, saranno documentate all'Ufficio mediante le "schede riassuntive" mensili dei servizi svolti. Detti prospetti, con allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute, dovranno essere presentati, con cadenza trimestrale, e firmati dal legale rappresentante dell'Associazione.

ART. 6 DURATA

I servizi e le attività oggetto della convenzione saranno assegnati per un periodo di circa cinque anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione - presumibilmente gennaio 2025 - e sino al 31.12.2029. Resta salva la possibilità delle parti di recedere dalla convenzione in ogni tempo con preavviso scritto di almeno 3 mesi.

ART. 7 CONTROLLI

Il Comune di Calci, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi resi dall'Associazione. Trimestralmente l'Associazione trasmette al Comune di Calci l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio.

ART. 8 RESPONSABILITÀ

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo

settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ Agenzia di _____ numero _____, scadenza _____ in data _____.

ART. 9 RISOLUZIONE

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune di Calci ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre, il Comune di Calci può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune di Calcio.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune di Calci.

ART. 10 CONTROVERSIE

I rapporti tra il Comune di Calci e l'Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente venga esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

ART. 11 RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto e normato, il Comune di Calci e l'Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali nuove legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

ART. 12 SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 – comma 10 – del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La registrazione avverrà in caso d'uso. Il Comune di Calci e l'Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

PER IL COMUNE _____

PER L'ASSOCIAZIONE _____